Notaio RAFFAELLA CAIAZZO
Via Francesco Cilea 136 - 80127 Napoli
Cod. Fisc. CZZ RFL 44C51 F839I
Partita IVA 07475[illegible]

REPERTORIO N. 43489 RACCOLTA N. 5139

ATTO COSTITUTIVO dell'Associazione

"AMICI DI SASA - ONLUS"

Reg. a Napoli 2° il 29/6/2011 n. 8364/1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di giugno

(24 giugno 2011)

In Napoli, alla Via Francesco Cilea n. 136, nel mio studio.

Innanzi a me dott.ssa **RAFFAELLA CAIAZZO**, Notaio in Napoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI SASA - ONLUS"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ART. 1) E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione **"AMICI DI SASA - ONLUS"**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifi-

cazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tal scopo viene inserita ed utilizzata in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2) L'Associazione ispirandosi ad una visione cristiana della vita, non ha fini di lucro.

Scopo dell'Associazione è di prestare in modo prevalente, spontaneo e gratuito anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la propria attività nei seguenti settori tra quelli previsti alla lettera a) dell'art. 10 del citato Decreto Legislativo n. 460/97 e precisamente:

- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- tutela dei diritti civili;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- promozione della cultura e dell'arte;
- promozione degli sport dilettantistici.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività di-

rettamente connesse al proprio scopo istituzionale nonchè tutte le attività accessorie in quanto integrative dello stesso, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione potrà inoltre garantire la propria collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi ma non potrà svolgere attività diverse da quelle elencate.

In particolare, l'associazione persegue come finalità di solidarietà sociale quella di prestare aiuti alle persone, ai bambini, agli adolescenti e alle donne in difficoltà.

A tal scopo si propone di:

- promuovere e sostenere progetti di beneficenza atti ad alleviare le difficoltà economiche di popolazioni in disagio sociale o economico della Repubblica Democratica del Congo attraverso la cooperazione con la "Fondation Sasa";

- promuovere adozioni a distanza e borse di studio, organizzare progetti di istruzione e formazione, interventi diretti di operatori volontari nelle zone interessate dai vari progetti, di inviare materiali di prima necessità, materiali didattici, indumenti, medicinali, eccetera nella Repubblica Democratica del Congo;

- organizzare attività di sensibilizzazione rispetto a temi riguardanti la povertà nel terzo mondo, la tutela dei diritti civili e, in genere, di sostenere la promozione umana e so-

ciale in tale ambito;

- mantenere contatti stabili tra la stessa, i suoi sostenitori e le popolazioni coinvolte dai progetti.

Per il raggiungimento delle finalità associative, l'associazione potrà promuovere manifestazioni di sensibilizzazione, come ad esempio mostre, presentazioni di libri, proiezioni di video, dibattiti, spettacoli culturali, interventi nelle parrocchie e nelle scuole, eccetera, il cui svolgimento potrà avvenire prevalentemente tramite le prestazioni fornite a titolo gratuito dai propri soci per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3) L'Associazione ha sede in Portici (NA) al Viale Alemagna n. 1.

L'Associazione può trasferire la sede in un altro luogo del territorio italiano previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

P A T R I M O N I O

ART. 4) Le entrate della ONLUS sono costituite:

a) dalle quote associative o da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;

b) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione o derivanti da attività produttive occasionali e marginali;

c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;

d) da contributi di terzi a qualsiasi titolo, di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;

Il patrimonio è costituito:

a) da contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

c) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS.

A S S O C I A T I

ART. 5) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le perone fisiche e giuridiche che previa domanda motivata, vengono ammessi dal comitato direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal comitato direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

REQUISITI DEI SOCI, CATEGORIE DI SOCI E QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 6) Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non, di sentimenti e comportamento democratici.

Potranno essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I Soci saranno classificati in tre distinte categorie:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci onorari.

I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipat all'atto costitutivo.

I Soci Ordinari sono tutti coloro che essendosi particolar mente distinti nella collaborazione o nel sostegno delle at tività dell'Associazione, verranno ammessi con tale qualific

a seguito di loro domanda rivolta al comitato Direttivo, che deciderà entro trenta giorni.

I Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell'Associazione.

Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal comitato per ciascuna categoria di soci.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal comitato, termine che sarà comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 7) L'ammissione a socio, deliberata dal comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Il comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa da esso stabilita e approvata annualmente

dall'Assemblea in seduta ordinaria.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

La qualità di associato si perde per recesso, morte, dimissioni o esclusione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per i-

scritto all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il recesso comunicato dopo la data di approvazione del bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

L'esclusione deve essere deliberata dal comitato Direttivo ovvero dall'assemblea dei soci e può verificarsi nei seguenti casi:

a) per mancato versamento della quota associativa; la morosità per mancato pagamento della quota sociale annuale è dichiarata dal comitato Direttivo ;

b) per comportamenti in danno agli scopi dell'Associazione;

c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari; i casi di esclusione di cui ai precedenti punti b) e c) saranno sanciti dall'assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 8) I soci sono obbligati a:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto a :

a) partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;

b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative.

Per quanto riguarda migliore specificazione dei diritti e dei doveri dei soci si rinvia al "Regolamento dell'Associazione" redatto dal comitato Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10) Gli associati formano l'Assemblea.

Hanno diritto di voto gli associati che siano in regola con il versamento della quota deliberata dal comitato.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Il numero di deleghe è limitato a una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria,

a) indirizza tutta l'attività dell'Associazione;

b) discute e definisce i programmi di intervento dell'Associazione, le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto, ed ogni altra questione di rilevante importanza per l'Associazione stessa;

c) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

d) nomina i componenti del comitato direttivo con la designazione della carica di Presidente;

- in sede straordinaria,

e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione limitatamente ai punti b) e c) del precedente art. 6;

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto sociale ivi compreso il trasferimento di sede nonchè del regolamento interno;

h) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;

i) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

ART. 11) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ovvero tre membri del comitato Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla metà degli associati in regola con il pagamento delle quote.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera

raccomandata,anche a mano o spedita a mezzo fax, contenente l'ordine del giorno, a ciascuno dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da un altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero comitato direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno ed è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima fissato per l'adunanza

IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 12) Il Comitato direttivo è composto da tre o cinque Consiglieri eletti tra i Soci secondo il numero fissato dall'Assemblea in sede di nomina; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato direttivo esclusivamente gli associati.

Il primo Comitato direttivo composto da cinque membri, è nominato con l'atto costitutivo dall'Assemblea dei soci fondatori; esso redigerà un Regolamento che disciplinerà più specificamente le modalità e le forme dell'attività dell'associazione e che sarà approvato dall'assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione cooptando altri membri in sostituzione dei membri mancanti che dureranno in carica fino allo scadere dell'intero comitato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato direttivo.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il rag-

giungimento dei fini di cui al presente Statuto, ad eccezione di tutti i poteri che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Ad esso spetta inoltre:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;

c) nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

d) deliberare sulle domande dei nuovi aderenti;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

f) stabilire annualmente la quota a carico di ciascun socio.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE

ART. 13) Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal comitato direttivo.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

S E G R E T A R I O

ART. 14) Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Comitato Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Egli inoltre ha funzioni promozionali, organizzative e attiva tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

T E S O R I E R E

ART. 15) Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

BILANCIO - UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

ART. 16) L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 30 marzo, il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente che lo approverà entro il 30 aprile. E' fatto divieto di distribuire anche in modo diretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali tra i soci durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17) Il primo Comitato Direttivo nominato nell'atto costitutivo redigerà un regolamento interno che disciplina più specificamente le modalità e le forme di attività dell'associazione, che non potrà in alcun modo essere in contrasto con il presente Statuto e che dovrà essere approvato da almeno

2/3 (due terzi) degli associati.

DURATA - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 18) L'associazione ha durata illimitata.

Essa si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea medesima protratta per oltre due anni e quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei associati.

Il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 19) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle disposizioni legislative in materia.

NAPOLI, 24 giugno 2011

Notaio segue sigillo.

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

29 GIU. 2011

Napoli,